

*a Tutti i Clienti
Loro sedi*

Oggetto: Reverse Charge – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ed estensione del meccanismo.

Il comma 128 della Legge di Stabilità 2016 nr. 208/2015 ha esteso ulteriormente l’ambito di applicazione del meccanismo di Reverse Charge di cui all’articolo 17 comma 6 del D.P.R. 633/72 – Normativa IVA.

A tal riguardo la modifica introdotta con la Legge di Stabilità, la cui efficacia è subordinata alla approvazione della Commissione Europea, estende l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ai fini IVA anche ai servizi prestati dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza nel caso in cui il consorzio stesso abbia acquisito una commessa nei confronti di enti pubblici cui lo stesso debba emettere idonea fattura.

E’ bene precisare che il meccanismo del Reverse Charge è applicabile tra operatori IVA, per cui non riguarda interventi su edifici posseduti da privati o soggetti non dotati di partita Iva.

La modifica normativa in esame ci fornisce l’occasione per riprendere l’argomento al fine di riepilogare quali sono gli ambiti di applicazione del meccanismo in esame e fornire qualche interessante chiarimento in merito all’applicazione del regime del Reverse Charge, anche in virtù dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare nr. 37/E del 22.12.2015.

Settori di riferimento e Soggetti interessati

Settore di Riferimento	Soggetti Interessati
Edilizia	<ul style="list-style-type: none">- Imprese che fatturano servizi edili in qualità di subappaltatori;- Imprese che offrono servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici, anche direttamente al committente principale e non in quanto subappaltatori;- Che cedono fabbricati esercitando l’opzione per l’imponibilità IVA
Telefoni e Microprocessori	<ul style="list-style-type: none">- Produttori e/o grossisti che cedono telefoni cellulari (passaggi precedenti le vendite al dettaglio);

	- Produttori e/o grossisti che cedono microprocessori e CPU (tariffa doganale NC 85423190 e NC 85423110) prima dell'installazione degli stessi in PC, Server Aziendali e simili
Oro	- Imprese che producono oro da investimento, lo commercializzano o trasformano oro in oro da investimento; - Imprese che cedono oro industriale
Rottami	- Imprese che cedono rottami (inclusi pallet se recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo) salvo che non siano ceduti con le merci (nel qual caso si tratterebbe infatti di operazione accessoria alla principale)
Gas – Energia	- Imprese che trasferiscono emissioni di Gas a effetto serra e certificati relativi a gas ed energia elettrica; - Imprese che cedono gas ed energia elettrica a rivenditori residenti in Italia
Grande Distribuzione	- Imprese che effettuano cessioni di beni a Ipermercati, Supermercati e Discount
Soci di Consorzi assegnatari di appalti pubblici	- Imprese che effettuano lavorazioni per consorzi che vincono appalti pubblici i cui committenti provvedono al pagamento attraverso il meccanismo dello Split Payment

Come già anticipato la novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 riguarda le imprese che effettuano lavorazioni ed emettono fatture ai Consorzi assegnatari di lavori per lo svolgimento di opere pubbliche ed ha quale scopo quello di evitare di creare ingenti crediti IVA per tali strutture, considerato che con il meccanismo dello Split Payment la stazione appaltante versa l'IVA non più all'appaltatore ma direttamente allo Stato, determinando così situazioni di credito endemico.

Settore Edile: alcuni chiarimenti

Nel corso di plurimi incontri tra le Associazioni di Categoria del Settore Edile con l'Agenzia delle Entrate sono stati sottoposti alcuni quesiti che l'Agenzia ha trasposto nella Circolare nr. 37/E del 22.12.2015.

Di seguito si propongono i chiarimenti che si ritengono più interessanti tra quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate.

1) Interventi di Accorpamento e Frazionamento

Tali interventi sono stati riclassificati nell'ambito delle attività di "manutenzione straordinaria" e non più tra gli interventi di "Ristrutturazione Edilizia"; qualora questi interventi siano parte di un più generico contratto di appalto ad essi è applicabile la disciplina ordinaria e non la disciplina del reverse charge.

2) Demolizione e realizzazione di nuova costruzione

Anche in questo caso tali interventi, in un'ottica di semplificazione, devono essere trattati

secondo l'ordinaria disciplina IVA e non invece applicando la disciplina del Reverse charge.

3) Fornitura con posa in opera e Prestazione di servizi: distinzione

Si ha "Fornitura con posa in opera", che costituisce cessioni di beni, quando la posa in opera costituisce mera operazione accessoria alla vendita del bene che viene installato senza che ne sia modificata la natura (a titolo di esempio: il cliente cambia la caldaia e il venditore la posa). In questo caso il regime applicabile è il regime ordinario IVA e NON il regime del reverse Charge.

Si ha "Prestazione di Servizi" quando la vendita del singolo bene è necessaria e di minore rilevanza rispetto al risultato che il committente vuole ottenere (è questo ad esempio il caso in cui sia svolta una ristrutturazione che comporti il rifacimento dell'impianto di riscaldamento; in tal caso la caldaia è parte non preponderante del progetto sempre necessaria). In questo caso è invece applicabile il regime del Reverse Charge.

4) Attività di Derattizzazione, spurgo e rimozione neve

Tali attività non sono ricomprese nelle attività di servizio per le quali la norma introduce la disciplina del Reverse Charge (Ateco: 81.21.00 e 81.22.02), pertanto non è applicabile il regime del Reverse Charge ma il regime ordinario IVA.

5) Installazione di impianti posizionati parte internamente e parte esternamente agli edifici

E' questo il caso di impianti che siano "serventi" agli edifici e che sono sviluppati parte internamente e parte esternamente allo stesso (quali a titolo esemplificativo: impianti di videosorveglianza le cui videocamere sono esterne mentre la centralina è interna; impianti citofonici; impianti di climatizzazione il cui motore è esterno e gli splitter interni, ecc.). In questi casi trova applicazione il meccanismo del Reverse Charge.

6) Manutenzione e Riparazione di Impianti

Tali interventi sono da considerare assoggettabili al meccanismo del Reverse Charge.

7) Impianti Fotovoltaici

L'installazione di impianti fotovoltaici che non costituiscano autonoma unità catastale (dunque installati sul Lastrico Solare o su Terreno Pertinenziale di edifici – c.d. impianti "a terra") è assoggettata al regime del Reverse Charge. Non così per impianti fotovoltaici che costituiscano autonoma unità catastale per i quali è applicabile l'ordinario regime IVA.

L'installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare o su aree pertinenziali di fabbricati è assoggettata all'ordinaria applicazione dell'IVA in quanto non costituisce "edificio" né "parte dell'edificio sottostante".

8) Installazione e Manutenzione degli impianti antincendio

Trova applicazione il regime del Reverse Charge per questa tipologia di attività. A tal riguardo si specifica che la manutenzione degli estintori, laddove gli stessi non siano parte di un più generale *“impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale; impianti di controllo del fumo e del calore”* non può essere assoggettato al regime del Reverse Charge ma al regime ordinario di applicazione dell’IVA.

9) Sostituzione delle componenti di un impianto

La sostituzione di parti difettose o usurate di impianti rientrano nell’ambito di applicazione del Reverse Charge sempre che prevalga il servizio di manutenzione sulla cessione dei pezzi.

10) Installazione di impianti funzionali allo svolgimento di attività e non al funzionamento di edifici

Qualora l’attività di installazione di impianti sia funzionale non all’edificio ma allo svolgimento dell’attività economica gli interventi sono da assoggettare all’ordinario regime IVA e non al meccanismo del Reverse Charge.

11) Prestazioni rese da soggetti terzi

Nel caso in cui un soggetto venda a terzi beni offrendo il servizio di installazione degli stessi attraverso il supporto di terzi soggetti, questi devono applicare il meccanismo del Reverse Charge nel fatturare al venditore originario. Lo stesso vale anche se il terzo fattura direttamente al committente finale sulla base di un contratto diretto con lo stesso.

12) Fatturazione del Diritto Fisso di Chiamata nell’ambito di contratti di manutenzione in abbonamento

Il diritto fisso di chiamata, essendo parte integrante di un contratto di manutenzione, si configura quale servizio di manutenzione e pertanto è applicabile la disciplina del Reverse Charge.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale approfondimento.